



**FIBS**

**TRIBUNALE FEDERALE**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

SIMONE PILLISIO

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Notaio Laura Leonzi Componente

Avv. Silvia D'Andria Componente estensore

si è riunito all'udienza dell'8 luglio 2019 per la discussione del procedimento nei confronti di

**- Sig. Simone Pillisio**

per la violazione dell'art. 13, c. I e II, dello Statuto FIBS, nonché dell'art. 2 del codice di comportamento sportivo CONI, in relazione al seguente capo di incolpazione, così come contestato dalla Procura:

*“perché, nonostante la sua interdizione dallo svolgere qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della F.I.B.S. per 120 giorni, così come disposta dal Tribunale Federale il 30/01/2019, esercitava ugualmente nel periodo di interdizione formalmente la funzione di Presidente della ASD Rimini Baseball e, di fatto, quella di Direttore Sportivo della ASD Nettuno Baseball City.”*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297206 - E-mail: [tribunale.federale@fibs.it](mailto:tribunale.federale@fibs.it) – PEC [giustizia.federale@postecert.it](mailto:giustizia.federale@postecert.it) -Sito internet: [www.fibs.it](http://www.fibs.it)

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001

All'udienza dell'8 luglio 2019 il Procuratore federale Avv. Marco Scarpati ha ribadito quanto dedotto nell'atto di deferimento, chiedendo l'applicazione nei confronti del deferito della sanzione disciplinare di 60 giorni di sospensione da ogni attività federale. Alla medesima udienza, l'Avv. Cristian Milita, legale del Sig. Simone Pillisio, dopo avere esposto oralmente le proprie difese, ha concluso chiedendo il non luogo a procedere nei confronti del proprio assistito e, in subordine, l'applicazione della sanzione disciplinare contenuta nel minimo edittale.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo e la sentenza

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le indagini svolte dalla Procura Federale evidenziano una condotta del tesserato Simone Pillisio contraria ai principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 13, c. I e II, dello Statuto FIBS, e all'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI.

Egli, infatti, nonostante fosse stato sospeso per 120 giorni dallo svolgimento di qualsiasi attività federale o sociale con decisione del Tribunale Federale del 30/01/2019 (*"Visto l'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI, ai sensi dell'art. 3 n. 4 lettera b dispone l'interdizione di 120 giorni per il tesserato Simone Pillisio e la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 per la Società Baseball Novara in persona del Presidente pro tempore"*), ha formalmente svolto, in costanza di sospensione, l'attività di Presidente della ASD Rimini Baseball, avendo sottoscritto, in qualità di Presidente della Società, quattro richieste di prestito di giocatori: in data 26/03/2019 per gli atleti Federico Celli, Lorenzo Di Fabio e Tommaso Cherubini ed in data 29/03/2019 per l'atleta Carlos Richetti (cfr. doc. allegati all'atto di deferimento).

Dette richieste, il cui contenuto e la cui sottoscrizione non sono stati contestati o disconosciuti dal deferito, costituiscono prova documentale inequivoca della condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal Pillisio, non potendo valere in senso contrario l'assunta "buona fede" del medesimo - il quale, come sostenuto dal legale in udienza, avrebbe sottoscritto le richieste di

prestito al solo fine di conformarsi alla volontà dei giocatori -, atteso che l'esecuzione della sanzione disciplinare irrogata con decisione di questo Tribunale del 30/01/2019 non ammette deroghe o sospensioni.

La suddetta prova oggettiva documentale appare di per sé sufficiente a dimostrare la violazione da parte del Pillisio del divieto, disposto con la citata decisione di questo Tribunale, di svolgere attività sociale o federale ed a fondare la responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 13, c. I e II, dello Statuto FIBS e dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI.

Ma vi è di più. La responsabilità disciplinare del deferito trova infatti ulteriore fondamento nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale dall'Avv. Pierluigi Bissa, dirigente della Fortitudo Baseball Club 1953 (cfr. doc. allegato all'atto di deferimento), il quale ha riferito di avere avuto, in qualità di Consigliere della Fortitudo, dei colloqui telefonici in data 7 e 17 febbraio 2019 con il Sig. Pillisio, in occasione dei quali quest'ultimo si rapportava quale Direttore Sportivo del Nettuno Baseball City. In particolare, nel corso dei citati colloqui, il deferito si interessava di definire la posizione dei giocatori del Nettuno Baseball City, rappresentando, nello specifico, la volontà della Società di procedere al trasferimento del giocatore Giuseppe Mazzanti alla Fortitudo Baseball, alla condizione della previa cessione del giocatore Alex Bassani dalla Fortitudo al Nettuno. Ciò nonostante la disposta sospensione disciplinare dallo svolgimento di qualsiasi attività o funzione nell'ambito della F.I.B.S e in costanza della stessa.

### **PQM**

Visti l'art. 13, c. I e II, dello Statuto FIBS e l'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI, dispone l'interdizione di 60 giorni per il tesserato Simone Pillisio.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2019

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi